

ORDINANZA N° 9 / 2017

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale:

- Vista la legge 28.1.94, n. 84, e successive modificazioni;
- Viste le disposizioni della normativa nazionale e regionale in materia di commercio ambulante sulle aree pubbliche (D. Lgs. 31.3.1998, n. 114, D. Lgs. 18.5.2001, n. 57, L.R. 4.12.2015, n. 8);
- Vista la precedente Ordinanza n. 24/1999 con la quale è stato emanato il Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali nel porto di Ancona;
- Visto in particolare l'art. 5, 1° comma, del predetto Regolamento che vieta – salvo espresse autorizzazioni in deroga – il commercio ambulante in porto;
- Considerato quanto emerso nel corso della riunione svoltasi il 29.6.2017 presso la sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, e dalla stessa indetta per valutare la problematica della vendita ambulante di prodotti ittici nell'area portuale di Ancona, alla quale hanno partecipato la Capitaneria di Porto di Ancona, la Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Ancona, la Guardia di Finanza, R.O.A.N. di Ancona, il Comune di Ancona – Direzione S.U.I., l'Asur Marche – Area Vasta 2 S.I.A.O.A. di Ancona, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Ancona;
- Preso atto che si sono verificati casi di vendita ambulante non autorizzata di pesce sulle banchine del Mandracchio, prospicienti il locale Mercato Ittico, e sede di attracco dei motopescherecci;
- Preso atto che tutti gli Organismi si sono pronunciati sulla necessità di evitare la vendita ambulante del pescato sulle banchine del porto di Ancona, e ciò sia per la normativa vigente nel porto, sia per considerazioni di carattere igienico-sanitario e di tracciabilità del pescato;

ORDINA

Art.1

E' vietata l'attività di vendita al pubblico del pescato su tutte le banchine e le aree del Porto di Ancona, incluse le aree del Mandracchio.

Art.2

I contravventori alla presente Ordinanza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in premessa richiamata, saranno perseguiti – sempre che il fatto non costituisca più grave reato - ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 3

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Ancona li 09/07/2017

Il Presidente
Rodolfo Giampieri

